

(N. 1561)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BATTELLO, POLLASTRELLI e DE SABBATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1985

Proroga e disciplina del regime agevolativo per la zona di Gorizia

ONOREVOLI SENATORI. — Come noto, già con la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e stata riconosciuta a favore di Gorizia (*recte*: un perimetro comprensivo della maggior parte del comune di Gorizia e di parte di quello contiguo di Savogna d'Isonzo, quella piccola porzione cioè di territorio provinciale ricompreso tra il confine di Stato con la Jugoslavia ed i fiumi Isonzo e Vipacco) un particolare regime di agevolazioni tributarie, cosiddetto di « zona franca ».

In effetti, sin dall'origine, la cosiddetta « zona franca » (e cioè il regime delineato dagli articoli 1-10 della citata legge) era stata accantonata ed in sua vece, con precarietà (« in attesa di... ») ormai definitivamente consolidatasi, istituito un regime di « contingenti agevolati », vale a dire immessi nel perimetro, in esenzione tributaria, sia per consumi della popolazione che per lavorazioni industriali.

La durata, originariamente prevista in nove anni, è stata successivamente, con altret-

tante leggi, prorogata ed è oggi in scadenza al 31 dicembre 1985.

Ciò perchè alle originarie motivazioni, collegate alla necessità di intervenire in un territorio rimasto gravemente compromesso, nelle sue strutture commerciali ed industriali, dalle conseguenze della guerra e dal nuovo confine — si sovrapposero man mano altre e più consistenti ragioni determinate dalla persistente periferizzazione (rispetto ai centri nevralgici dell'economia nazionale e alla sua integrazione europea) di questa parte del Paese, solo in parte arginata dal successivo stabilirsi di una progressiva ipotesi di apertura confinaria con la Jugoslavia.

Peraltro, proprio in vista di ciò, l'originario « perimetro », quanto meno relativamente ai contingenti destinati alla popolazione, di fatto prima e di diritto poi, si ampliò a tutta la provincia.

Fino alla precedente proroga (quella disposta con legge 27 dicembre 1975, n. 700) venne mantenuto l'impianto sostanziale del

regime di contingenti (peraltro, in relazione al regime CEE, venne prevista, con legge 19 febbraio 1965, n. 28, l'estensione agevolativa anche ai prelievi) ed altresì la gestione dei medesimi siccome affidata alla giunta della camera di commercio (affiancata, in via consultiva, da alcuni rappresentanti comunali e di categorie sindacali, nonché da funzionari dello Stato) in base alla legge 17 ottobre 1952, n. 1502.

All'atto però della proroga precedente a quella di cui oggi si discute, il Parlamento (raccolgendo i suggerimenti delle forze politiche) introdusse, nel previgente meccanismo, un cosiddetto « fondo Gorizia », (omologo al « fondo Trieste » ridisciplinato dalla legge 31 gennaio 1963, n. 1, istitutiva della regione autonoma a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia), destinato a finanziare interventi per la promozione dell'economia dell'intera provincia, alimentato da un diritto di prelievo sui contingenti destinati al consumo della popolazione.

Per la gestione di tale fondo venne modificata, nel senso di istituzionalizzare la presenza degli enti locali (provincia e regione, oltre ai due comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo), la citata legge del 1952.

In sostanza, si riconobbe — anche in relazione al fatto che il valore delle agevolazioni (delle quali venne prevista la « mobilità » da attuare con decreti interministeriali, peraltro mai di fatto posti in essere) era venuto riducendosi in relazione all'evolversi del sistema CEE, mentre permaneva una generale situazione di crisi, soprattutto nel settore industriale — la necessità, da un lato, di innovare in qualche misura il sistema agevolativo in atto (introducendo la, rimasta sulla carta, mobilità dei contingenti) e, dall'altro, di evitare che eventuali posizioni di rendita, soprattutto nel settore commerciale, impedissero interventi nel campo delle strutture (dove: il diritto di prelievo ed il finanziamento del fondo Gorizia).

Peraltro, sin dal 1973, gli organi comunitari — in base alla comunicazione della delegazione italiana in relazione all'articolo 234 del Trattato — avevano riconosciuto positivamente la rilevanza della « zona franca » di Gorizia (unitamente a quella della Valle d'Aosta).

Si pone oggi — essendosi addirittura aggravata la situazione economica di Gorizia e dell'intera provincia (crisi della mano pubblica, deindustrializzazione, crisi dei traffici con la Jugoslavia, eccetera) — la necessità di prorogare ancora il sistema in atto, introducendo altresì alcuni elementi di novità, siccome richiesti dalle forze politiche e sindacali, oltrechè da quelle economiche.

A tale fine si propone il presente disegno di legge, che si qualifica nei termini seguenti:

1) la durata è prevista non già, reitmando il metodo precedente, in nove anni, ma invece in **quindici anni**, e cioè fino al 2001.

Ciò per assicurare alle forze imprenditoriali maggiori possibilità di programmazione (altresì in sintonia con la durata prevista dal disegno di legge governativo, in discussione alla Camera dei deputati, avente ad oggetto « incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia »);

2) si mantiene la « mobilità » dei contingenti, introducendo un meccanismo di maggior snellezza ed altresì tale che sterilizzi un possibile effetto di « svuotamento » delle agevolazioni dovuto all'inflazione. Ciò attraverso la previsione della possibilità di modificare i contingenti sulla base del valore delle agevolazioni dell'anno precedente, fermo restando, nel minimo, il valore agevolativo complessivo al momento della proroga, e cioè al 1° gennaio 1986;

3) si normativizza definitivamente — in tal senso dando atto della fondatezza della richiesta proveniente dai comuni della provincia, specificatamente dal comune di Monfalcone — il beneficio, per quanto riguarda i contingenti al consumo, per l'intera provincia a parità di trattamento. Resta invece delimitato all'originario « perimetro » (peraltro corretto nel senso di ricomprendervi tutto il territorio dei comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo) il beneficio per il settore industriale (allargato peraltro a quello artigianale), postochè la misura delle agevolazioni è, per quanto riguarda il resto della provincia, ampiamente compensata dalle in-

centivazioni previste dal citato disegno di legge governativo in discussione alla Camera dei deputati;

4) si introduce, come strumento agevolativo specifico, la cosiddetta « IVA negativa », da utilizzare in alternativa all'impiego dei contingenti, proprio al fine di adeguare all'andamento del quadro economico tributario l'efficacia agevolativa ed incentivante dello strumento;

5) si innova radicalmente (ferma restando la gestione dei contingenti, dato l'intervento di momenti squisitamente « tecnico-burocratici » nella loro amministrazione, peraltro temperata dalla rinnovata presenza nella giunta della camera di commercio di esponenti della provincia e dei due comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo) nella gestione del fondo Gorizia.

Si prevede cioè che la destinazione delle risorse ed altresì la misura del prelievo (ovviamente nei limiti di legge, a garanzia del margine di vantaggio per i consumatori) sia deliberata dall'amministrazione provinciale, peraltro giovandosi, come mero strumento tecnico, della camera di commercio.

Si prevede altresì un doveroso momento di collegamento — perchè la programmazione provinciale, siccome realizzata dalla provincia, come ente intermedio, sia coordinata dalla programmazione regionale — con l'amministrazione regionale, cui le delibere vengono inviate per ufficiale conoscenza.

Queste le linee della proposta di prorogare, che tengono conto, come momento di autonoma valutazione politica, dell'ampio dibattito che attorno ai problemi della « zona franca » si è sviluppato, soprattutto in questi ultimi anni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La legge 1° dicembre 1948, n. 1438, come modificata con le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036; 27 dicembre 1973, n. 846; 21 dicembre 1974, n. 693; 27 dicembre 1975, n. 700, e con la integrazione apportata dall'articolo 20-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1965, n. 28, è prorogata al 31 dicembre 2001, con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le tabelle *A* e *B* previste dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Art. 3.

La tabella *A*, allegata alla presente legge, comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, nonché della popolazione degli altri comuni della provincia di Gorizia.

La tabella *B*, allegata alla presente legge, comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali e artigianali operanti nei territori dei comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo. È ammessa la preventiva lavorazione del contingente di cui al numero 1 della tabella *A* in stabilimenti ubicati nel territorio di cui al presente comma.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro sei mesi da motivata proposta della

giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi del penultimo comma del presente articolo, le tabelle di cui ai commi precedenti potranno essere variate, quantitativamente e qualitativamente, anche tra loro, nei limiti del valore globale delle agevolazioni al 1° luglio ovvero al 1° gennaio successivi, fermo comunque restando, nel minimo, il valore globale delle agevolazioni medesime alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il servizio di contingentamento e ripartizione dei prodotti e delle materie prime di cui alle suddette tabelle, previsto dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1952, n. 1402, è svolto dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata da sei rappresentanti della Amministrazione provinciale, di cui due della minoranza, e da sei rappresentanti del comune di Gorizia, di cui due della minoranza, nonché da due rappresentanti del comune di Savogna d'Isonzo, di cui uno della minoranza.

Criterio preferenziale di ripartizione dei contingenti di cui al secondo comma del presente articolo sarà l'assunzione da parte dell'impresa assegnataria, mediante contratto di programma, di precisi e vincolanti impegni di realizzare programmi di espansione produttiva, qualificati per il contenuto occupazionale, anche in deroga ai limiti massimi di utilizzo del contingente.

Art. 4.

I redditi delle nuove imprese artigiane ed industriali che si costituiscono in provincia di Gorizia entro il 2001 sono esenti dall'imposta locale sui redditi per dieci anni. La stessa agevolazione si applica anche ai redditi derivanti dall'ampliamento e dalla trasformazione di impianti esistenti. L'imposta erariale sui consumi di elettricità per le imprese operanti nel territorio di cui al secondo comma dell'articolo 3 è ridotta del 50 per cento.

In alternativa all'utilizzo dei contingenti agevolati, come quantificati nella tabella B,

le imprese operanti nel territorio di cui al secondo comma del precedente articolo 3 possono optare per una maggiore detrazione dell'IVA relativamente all'acquisto e all'importazione di beni di cui alla tabella B nonché di beni strumentali ammortizzabili in una misura variabile tra il 4 per cento e il 6 per cento della base imponibile, in applicazione di criteri per il raggiungimento di obiettivi settoriali, merceologici e dimensionali della politica industriale, indicati in apposito decreto ministeriale emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e adottati dall'organo gestore di cui al quarto comma del precedente articolo 3.

Detto decreto sarà emanato ai sensi e con la procedura del terzo comma del precedente articolo 3.

Art. 5.

Per tutta la durata della presente legge è riconosciuta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Gorizia la facoltà di riscuotere un diritto di prelievo sui contingenti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

La misura del diritto di cui al precedente comma, che non potrà superare di norma il 50 per cento dell'ammontare dei tributi non applicati, è determinata dall'ente gestore del fondo di cui al quarto comma. All'accertamento e alla riscossione del diritto di cui al primo comma provvede la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia sulla base della determinazione dell'ammontare dei tributi non applicati su ciascuna operazione eseguita dalla dogana di Gorizia secondo le modalità stabilite dal Ministro delle finanze.

I proventi del diritto di cui sopra affluiranno ad un fondo destinato esclusivamente al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia e per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche.

Le destinazioni del fondo previste dal comma precedente sono deliberate dalla provincia di Gorizia che si avvale, come or-

gano tecnico, degli uffici della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cui fanno carico le spese di amministrazione. Esse sono trasmesse alla giunta regionale per opportuna conoscenza.

Tali delibere sono soggette a mero controllo di legittimità ai sensi della vigente legislazione regionale. Il bilancio del fondo costituisce allegato al bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; esso è altresì allegato al bilancio provinciale.

Per i prodotti di cui alla tabella A, che non siano già soggetti a disciplina in sede nazionale, il comitato provinciale dei prezzi di Gorizia, ove richiesto dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 3, fisserà i prezzi massimi di vendita.

Art. 6.

La norma di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, manterrà efficacia fino alla scadenza della presente legge.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1986.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

N. Progressivo	Prodotto	contingente annuo	
1	Bestiame bovino e/o carni macellate, anche refrigerate e congelate	Tonn.	3.000
2	Benzina	Tonn.	25.000
3	Gasolio	Tonn.	50.000
4	Gasolio per autotrazione	Hl.	300.000
5	Lubrificanti	Tonn.	500

TABELLA B

N. Progressivo	Prodotto	contingente annuo	
1	Zucchero	Tonn.	4.500
2	Cacao	Tonn.	800
3	Burro di cacao	Tonn.	350
4	Glucosio	Tonn.	3.500
5	Spiriti	Ha.	4.000
6	Legname per costruzione e legname da lavoro, anche sfogliato	Mc.	30.000
7	Acqua ragia	Tonn.	150
8	Olii combustibili per forni e caldaie, densi, semifluidi e fluidi	Tonn.	90.000
9	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Kg.	4.000.000
10	Tessuti di cotone greggi	Kg.	5.000.000
11	Filati di fibre tessili sintetiche e artificiali non preparati per la vendita al minuto, in fiocco, greggi	Kg.	4.000.000
12	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco, greggi	Kg.	5.000.000
13	Barre di ferro	Tonn.	50.000
14	Bronzo e leghe varie	Tonn.	50
15	Resine	Tonn.	500
16	Mais	Tonn.	3.000
17	Solventi	Tonn.	300
18	Distillati da canne e da cereali	Ha.	1.000
19	Caucciù	Tonn.	100
20	Carni	Tonn.	1.000
21	Crema di latte	Hl.	10.000
22	Birra	Hl.	22.000
23	Caffè	Tonn.	650
24	Carta e cartoni	Ton.	20.000